

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

CERTIFICAZIONE UNICA

La Certificazione Unica sostituisce:

- il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i **redditi da lavoro dipendente**, (di norma predisposta dal consulente del lavoro)
- la certificazione da rilasciare "in forma libera" a cura del sostituto d'imposta relativa ai **redditi erogati a lavoratori autonomi**, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta (di norma predisposta dal commercialista) .

Dal 2015 si utilizzerà pertanto **un solo modello ministeriale** per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia altri redditi.

Termini di presentazione

Sotto l'aspetto temporale la disciplina della CU prevede le seguenti scadenze:

- 28 febbraio: rilascio della CU ai soggetti percipienti (lavoratori dipendenti, professionisti, etc.) nei confronti dei quali sono state operate ritenute nell'anno;
- 7 marzo (per il 2015 la scadenza è il **9 marzo** in quanto il 7 è sabato): **trasmissione della CU, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate.**

Precisiamo che la trasmissione della CU non ha abolito o sostituito il modello 770 che pertanto andrà ancora presentato entro il mese di luglio (salvo proroghe).

Sanzioni

Il nuovo modello è accompagnato da un pesante regime sanzionatorio.

Per ogni CU non trasmessa ovvero trasmessa con errori o oltre i termini, la sanzione prevista è **pari a € 100,00**. In caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se il nuovo invio viene effettuato entro i 5 giorni successivi la scadenza

COMUNICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA AGENTI DI COMMERCIO

L'art. 25 bis del DPR 600/73 prevede che **sulle provvigioni comunque denominate** per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, all'atto del pagamento il sostituto di imposta deve operare una **ritenuta di acconto del 20% sul 50% o sul 20%** della provvigione corrisposta. La ritenuta ridotta di applica a condizione che il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Attualmente la dichiarazione deve essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in corso d'anno, non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate o sono venute meno.

L'art. 27 del **decreto sulle semplificazioni** stabilisce che il decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione:

- possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata ;
- non possa avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;

La circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate ritiene che sebbene l'attuazione dell'art. 27 del decreto sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, nelle more dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega – sia possibile la trasmissione della dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.

NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI IVA

Con la Circolare 32/E pubblicata il 30.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) per semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva. In particolare, il decreto ha innalzato a **15mila euro il tetto dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti**. Anche per i rimborsi di importo superiore ai 15mila euro viene eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia o fideiussione, sarà sufficiente **il visto di conformità ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. **La garanzia viene ora richiesta solo in caso di "rischio fiscale"** e può essere fornita anche con cauzione in titoli di Stato, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato sempre 30.12.2014. Per i rimborsi annuali fino a 15mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all'anno dovrà essere presentata soltanto l'istanza di rimborso. L'innalzamento della soglia, da 5.164,57 a 15.000 euro, è valido anche per le richieste di rimborso presentate prima dell'entrata in vigore del decreto. Pertanto, anche nei casi in cui la garanzia sia già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla se il rimborso non è stato ancora erogato

NUOVE REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso per i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, e di errori e omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione. In particolare, è prevista la riduzione della sanzione:

- **ad 1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita: entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 90 giorni** dall'omissione o dall'errore;
- **ad 1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene: **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione; ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- **ad 1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene: **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione; ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- **ad 1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione** (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929)

Ai fini dell'accesso al ravvedimento operoso, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento è ora **precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis (avvisi bonari) e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.**

LETTERE DI INTENTO ESPORTATORI ABITUALI – NUOVA PROCEDURA

Da giovedì 12 febbraio, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa alle lettere d'intento prevista dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). A tale data, infatti, terminerà il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2015 all'11 febbraio 2015. In base alla nuova disciplina, la fattura può essere emessa senza Iva solo dopo che il fornitore del bene (o il prestatore di servizio) abbia **ricevuto dall'esportatore abituale la lettera d'intento e la ricevuta di invio alle Entrate del nuovo modello "DI" e abbia riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate**. Il fornitore dovrà poi riepilogare a consuntivo nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute, sia con il metodo vecchio che con quello nuovo.

SPLYT PAYMENT – FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E/2015 con cui fornisce chiarimenti circa l'ambito applicativo dello split payment, il nuovo meccanismo di pagamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Il meccanismo prevede che, dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, **debbano pagare ai fornitori solo il corrispettivo**, versando, invece, direttamente all'erario l'Iva, regolarmente addebitata in fattura. Come chiarisce il documento di prassi, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati, delle aziende speciali e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico, degli Ordini professionali, degli enti ed istituti di ricerca, delle Agenzie fiscali, delle Autorità amministrative indipendenti, delle Arpa, delle ACI provinciali, dell'Aran, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Inail e dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono infatti fini propri, ancorché di interesse generale. Sulla fattura il fornitore dovrà indicare l'IVA e **la dicitura “scissione dei pagamenti”**

NOVITA' LAVORO

TFR IN BUSTA PAGA

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, in via sperimentale, per i periodi di paga **tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere **da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, **possono richiedere di percepire in busta paga**, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile.

L'opzione, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30.06.2018**. L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è **assoggetta a tassazione ordinaria** (non, quindi, a tassazione sostitutiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo). Tuttavia, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro". Sarà un apposito D.p.c.m. a definire le modalità attuative della misura in parola.

NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO – SGRAVIO INPS MENSILE

Con la Circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015, l'Istituto di previdenza illustra il nuovo sgravio contributivo fino a 8.060 euro per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Esso spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato (**o trasformano a tempo indeterminato**) durante tutto il 2015 dipendenti **purchè non occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda o aziende collegate nel 4° trimestre 2014 o nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso qualsiasi datore di lavoro** (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). Per la gestione, l'Inps ha deciso di determinare lo sgravio su base mensile: **per ogni mese solare** i datori di lavoro potranno contare su **uno sconto massimo di 671,66 euro** (un dodicesimo di 8.060 euro). Se i contributi di un mese sono inferiori a 671,66 euro, la parte residua viene accantonata per poi essere utilizzata nei periodi successivi in cui si supera la soglia. La circolare, però, non spiega come avverrà il reale recupero dell'incentivo, per le cui regole si attendono quindi nuove istruzioni.

CREDITI DA CONGUAGLIO RITENUTE IN F 24

L'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2014, il decreto semplificazioni fiscali, per una maggiore trasparenza nei rapporti tra sostituto d'imposta ed amministrazione finanziaria, ha stabilito che, da quest'anno, i crediti derivanti da versamenti in eccesso e quelli derivanti da rimborsi di 730 devono essere utilizzati attraverso il meccanismo della compensazione esterna prevista dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997. **Non potranno più, quindi, essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito** (con conseguente versamento delle ritenute dovute al netto del credito), ma andranno esposti nel modello F24 nella dedicata colonna degli importi a credito. Le nuove regole, applicandosi dalle compensazioni

effettuate dal 1° gennaio 2015, interesseranno il modello F24 riferito a 01/2015 da presentare entro il 16 febbraio.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti – NUOVO AUMENTO

Con la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l'Inps ha aggiornato i livelli di contribuzione dovuti per l'anno 2015 da parte di artigiani e commercianti. Si deve ricordare, infatti, che, per effetto del decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011), la contribuzione è ulteriormente incrementata di 0,45 punti percentuali rispetto alle aliquote vigenti alla fine del 2013, raggiungendo **il 22,65% per gli artigiani e il 22,74% per i commercianti**. L'aumento sarà effettuato – in egual misura - ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% nei confronti degli autonomi con più di 65 anni di età, già titolari di pensione a carico dell'istituto. Resta fermo, per i commercianti, il versamento aggiuntivo dello 0,09% in più rispetto agli artigiani per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni l'aliquota è ridotta di 3 punti percentuali.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA – NUOVO AUMENTO

Con la Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, l'Inps ha definito le aliquote contributive 2015 per gli iscritti alla Gestione separata. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 57, della Legge n. 92/2012, in particolare, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva è elevata **per l'anno 2015 al 30%**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA. A tale aliquota del 30% **si deve aggiungere lo 0,72%** per il finanziamento dell'onere derivante dalla tutela per la maternità, dagli assegni per il nucleo familiare, dalla degenza ospedaliera, dalla malattia e dal congedo parentale. **Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, invece, secondo come modificato dall'art. 1, comma 491, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), l'aliquota **per il 2015 è pari 23,50%**. Il massimale di reddito per l'anno 2015 è pari a € 100324, mentre il minimale è pari a € 15.548.

SCADENZE

Venerdì 20 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2014.

Lunedì 2 marzo

INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Invio telematico all'INPS, da parte degli esercenti attività d'impresa che applicano dal 2015 il nuovo regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

- consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2014 (ex mod. CUD);
- consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposti nel 2014 e delle relative ritenute.

IVA COMUNICAZIONE DATI

Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2014. Si rammenta che sono esonerati dall'adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2014.

INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI E RICHIESTA SCONTO PREMI

Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale e **del modello OT24 per la richiesta dello sconto fino al 30% del premio per misure aggiuntive sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro**

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà febbraio 2015

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*